COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

che modifica la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [2], in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/236/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano [3] è stata adottata alla luce dei risultati di ispezioni comunitarie in Indonesia, da cui sono emerse gravi lacune in tema di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca in tale paese terzo. Le ispezioni hanno altresì evidenziato gravi carenze nella capacità delle autorità indonesiane di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici, in particolare al fine di rilevare la presenza di istamina e di metalli pesanti nelle specie interessate.

(2) La decisione 2006/236/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ogni partita di prodotti della pesca importata dall'Indonesia sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino determinati tenori massimi di metalli pesanti e che, nel caso di alcune specie, venga effettuata un'analisi al fine di rilevare la presenza di istamina.

(3) La decisione 2006/236/CE prescrive altresì il proprio riesame alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(4) L'Indonesia ha fornito garanzie adeguate alla Commissione. I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui prodotti della pesca importati da tale paese terzo sono inoltre favorevoli per quanto riguarda i metalli pesanti presenti nei prodotti dell'acquacoltura e relativamente all'istamina. Di conseguenza non è più necessario sottoporre ad analisi ogni partita di prodotti della pesca delle specie interessate per rilevare la presenza di istamina e ogni partita di prodotti dell'acquacoltura per rilevare la presenza di metalli pesanti.

(5) L'articolo 2 della decisione 2006/236/CE contiene inoltre un riferimento al regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari [4]. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [5]. È quindi opportuno modificare tale riferimento.

(6) La decisione 2006/236/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
[2] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).
[3] GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16.
[4] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.
[5] GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/236/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano.

Essa non si applica tuttavia ai prodotti dell'acquacoltura.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, provvedono affinché ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione